

REGOLAMENTO (CEE) N. 403/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 10 al 13 febbraio 1992 per gli scambi con il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in gennaio e febbraio 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 252, paragrafo 1, dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 10 al 13 febbraio 1992 è emerso che il quantitativo massimo previsto per i mesi di gennaio e febbraio 1992 è stato raggiunto per carni bovine fresche o refrigerate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine fresche o refrigerate, il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande presentate a decorrere dal 17 febbraio 1992 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.